



**DETERMINAZIONE DEL RUP
N. 01 DEL 08/11/2024**

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE PER LA “RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA DISMESSA, A SCARTAMENTO RIDOTTO, SITA NEI TERRITORI DELLE CITTA’ DI PARTANNA, SANTA NINFA, GIBELLINA, SALAPARUTA DA DESTINARE A PISTA CICLOPEDONALE – CICLOVIE DEL BELICE” CUP G42C23000600009

L’anno **2024** il giorno otto del mese di **novembre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

VISTA la deliberazione di CDA n. 28 Aprile 2024 esecutiva come per legge, di approvazione del progetto ESECUTIVO denominato **“RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA DISMESSA, A SCARTAMENTO RIDOTTO, SITA NEI TERRITORI DELLE CITTA’ DI PARTANNA, SANTA NINFA, GIBELLINA, SALAPARUTA DA DESTINARE A PISTA CICLOPEDONALE – CICLOVIE DEL BELICE” CUP G42C23000600009** dell’importo complessivo di € 807.439,98;

VISTO il decreto **DRS 5824** del **02 Agosto 2024** con il quale l’intervento è stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 807.439,98;

VISTO l’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO lo Statuto del G.a.l. Valle del Belice;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’art. 62, commi 2 e 6, del Codice le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo superiore alle soglie di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero superiore al livello di qualificazione posseduto, ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata iscritta nell’elenco ANAC di cui al comma 1 dell’art. 63 del Codice;

- ai sensi del comma 10 del citato art. 62 *“Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione”*;
- il Comune di Albanella è iscritto nell’elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, risultando qualificata per i **livelli L1 per i lavori e SF1 per servizi e forniture** - Codice AUSA 0000241415;
- ai sensi degli artt.4 e 6 dell’Allegato II.4 del Codice, il Comune di Albanella ha la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata *“ASMECOMM”*

CONSIDERATO CHE

- per la procedura de quo, per le motivazioni sopra esposte, Questo Ente dovrà delegare il Comune di Albanella per la fase di affidamento del contratto, la quale provvederà a nominare un proprio Responsabile ai sensi del comma 4 dell’art. 15 del Codice;
- ai sensi del comma 2 dell’art. 225 del nuovo Codice degli Appalti, dal 1° gennaio 2024 ha acquisito piena efficacia la digitalizzazione integrale del ciclo degli appalti;
- ai sensi dell’art. 25 del Codice, dalla suddetta data le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale;
- per la gestione digitale della procedura sarà opportuno delegare il Responsabile del Comune di Albanella ad operare nella piattaforma di e-procurement digitale (PAD) in nome e per conto di Questa S.A. delegante.
- il comma 2 dell’art. 6 dell’allegato I.2 del Codice, alla lettera l) stabilisce che il RUP *“provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento”*
- alcune criticità presenti nei sistemi informatici dell’ANAC non consentono ancora alle suddette piattaforme certificate l’utilizzo della funzione di delega a favore di una Stazione Appaltante/Centrale di Committenza qualificata, impedendo al Responsabile della fase di affidamento della Centrale delegata di accedere ai sistemi ANAC ed operare, per le attività delegate, in nome e per conto della SA delegante;
- con comunicato del Presidente ANAC del 6 marzo 2024, l’Autorità ha stabilito che *“Nelle more delle necessarie implementazioni dei sistemi informativi dell’Autorità e dei conseguenti adeguamenti da parte delle Piattaforme di approvvigionamento digitale, al fine di agevolare le attività di competenza delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, si ritiene utile consentire l’accesso ai sistemi dell’Autorità da parte dei responsabili di fase a prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del RUP”*
- di dover applicare quanto stabilito dal D. Lgs. 36/2023 relativamente alla **“Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” (Libro I - Parte II)**
- Che Asmel Consortile S.c.a r.l dispone ed è gestore della piattaforma (PAD) ASMECOMM (rinvenibile al seguente link di collegamento: <https://piattaforma.asmecomm.it/>) presente nel Registro piattaforme certificate di ANAC;
- che, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice la documentazione di gara è resa disponibile in **piattaforma ASMECOMM** e sui siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;
- che ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del Codice la pubblicità degli atti è garantita dalla **Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici**, mediante la trasmissione dei dati **all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea** ove previsto e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente art. 2 e che gli

effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

- che il Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante, nella persona di: **arch. Giuseppe Neri** è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;
- che il R.P. della S.A. qualificata COMUNE DI ALBANELLA, nella persona di: ing. Carlo Di Lucia è profilato sulla piattaforma ANAC, **per la presente procedura.**
- di voler fornire tutte le indicazioni al COMUNE DI ALBANELLA, in merito agli elementi essenziali del contratto, alla scelta della procedura e ai criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, indicazioni che il COMUNE DI ALBALLA, è tenuta ad osservare in quanto disposte dal Responsabile Unico di Progetto del Comune.

RITENUTO

- di dovere espletare le attività di gara ai sensi 50 del D.lgs. n. 36/2023, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:
 - il criterio applicato sarà Minor Prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023;
 - le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: G42C23000600009;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG), sarà richiesto dal Responsabile del delegato COMUNE DI ALBANELLA ed acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 83 del Codice);
 - resta a carico del G.A.L. VALLE DEL BELICE soc.cons. ar.l il contributo ANAC, pari ad € 410,00 che sarà anticipato dal COMUNE DI ALBANELLA e rimborsato da Questa Stazione appaltante;

PRESO ATTO CHE

- la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica certificata interoperabile ASMECOMM e che le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nei documenti di gara;
- i costi delle attività svolte da COMUNE DI ALBANELLA risultano pari ad € **1.638,47** e trovano copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno delle somme a disposizione del **quadro economico** dell'intervento.

VISTO il progetto esecutivo di **“RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA DISMESSA, A SCARTAMENTO RIDOTTO, SITA NEI TERRITORI DELLE CITTA' DI PARTANNA, SANTA NINFA, GIBELLINA, SALAPARUTA DA DESTINARE A PISTA CICLOPEDONALE – CICLOVIE DEL BELICE” CUP**

G42C23000600009 dell'importo complessivo di € 807.439,98
approvato con Delibera CGA del 28.04.2024

VISTO il verbale di validazione del RUP 29.04.2024

VISTO il *“Codice dei contratti pubblici”* approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e visto, per le motivazioni suesposte

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice, la presente **decisione di contrarre** per l'avvio della procedura di affidamento del contratto di "LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA DISMESSA, A SCARTAMENTO RIDOTTO, SITA NEI TERRITORI DELLE CITTA' DI PARTANNA, SANTA NINFA, GIBELLINA, SALAPARUTA DA DESTINARE A PISTA CICLOPEDONALE - CICLOVIE DEL BELICE", delegando il Comune di Albanella lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, secondo le condizioni, i requisiti di partecipazione e selezione e le scelte discrezionali meglio declinate in narrativa stabilite dal RUP di Questo Ente;
3. **DI DELEGARE** il COMUNE DI ALBANELLA, ai sensi dell'art. 62, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, per lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
4. **DI DELEGARE** il Responsabile del COMUNE DI ALBANELLA ad operare nella piattaforma di e-procurement digitale (PAD), per le attività ad essa affidate, in nome e per conto di Questa S.A. delegante, anche mediante l'acquisizione del CIG nelle modalità rappresentate nel comunicato del Presidente ANAC del 6 marzo 2024;
5. **DI DARE ATTO CHE** verranno invitati alla procedura di selezione almeno n. 5 operatori economici selezionati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ove obbligatorio, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati all'interno dell'elenco degli Operatori Economici della piattaforma di e-procurement ASMECOMM;
6. **DI DARE ATTO CHE** l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti del G.A.L. VALLE DEL BELICE;
7. **DI STABILIRE** che nell'ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-procurement assume il ruolo di "*Responsabile del Trattamento*", mantenendo il G.A.L. VALLE DEL BELICE soc.cons. ar.l il ruolo di "*Titolare del Trattamento*";
8. **DI AUTORIZZARE** il COMUNE DI ALBANELLA all'**indizione** della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in oggetto
9. **DI IMPEGNARSI**, ai sensi dell'**art. 20** del d.lgs. 36/2023, affinché tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "**Amministrazione trasparente**", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento **entro 5 (cinque) giorni** dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'**articolo 90**, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023;
11. **DI DARE ATTO** che i costi delle attività svolte dal COMUNE DI ALBANELLA, ammontano ad **€ 1.638,47**;

12. **DI DARE ATTO** che i tutti i costi relativi alle attività svolte dal COMUNE DI ALBANELLA trovano copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'appalto in quanto individuate all'interno del **quadro economico** dell'intervento;
13. **DI OBBLIGARSI** a riversare, prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario, al Comune di Albanella, l'importo relativo alle attività svolte, che risultano complessivamente pari a € **1.638,47**;
14. **DI PRENOTARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € € **1.638,47** del bilancio 2024 in corso, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;
15. **DI IMPEGNARE** la spesa nel predisponendo bilancio di previsione 2024 per l'importo di € 410,00 per contributo **ANAC**, spesa che sarà anticipata dal COMUNE DI ALBANELLA e rimborsata dal Comune medesimo;
16. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 36/2023 per quanto di rispettiva competenza;
17. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al COMUNE DI ALBANELLA per il seguito di competenza;
18. **DI DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Progetto, Arch. Ing. Giuseppe NERI, di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.

Questa determinazione viene pubblicata su sito GAL Valle del Belice

Il Responsabile del Progetto
Arch. Ing. Giuseppe Neri

